

Con circolare del 15 dicembre 2022, n. 132, l'INPS ha reso noto che le domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 e s.m.i., non sono soggette ad onere di presentazione con cadenza annuale. Infatti, in applicazione del principio di semplificazione e di erogazione di ufficio ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del citato decreto e tenuto conto del parere ministeriale favorevole, le domande già presentate valgono anche per le annualità successive a quelle della presentazione, fatto salvo l'onere per gli utenti di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda (es. nascita di un nuovo figlio).

Pertanto, per l'annualità 2024, si comunica che non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda all'Assegno unico e universale, fermo restando che la domanda già trasmessa all'Istituto non si trovi nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

Si precisa che ai fini della determinazione dell'importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia ISEE è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) per il 2024, correttamente attestata. In assenza di ISEE, l'importo dell'Assegno unico e universale sarà infatti calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l'annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei dovuti arretrati.

Con la finalità di agevolare le famiglie che percepiscono l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, assicurando la conoscenza dei tempi di erogazione della prestazione, l'INPS prosegue la collaborazione con la Banca D'Italia avviata nel corso delle precedenti annualità, per elaborare e comunicare tempestivamente il calendario dei pagamenti della prestazione per tutte le mensilità dell'anno. Pertanto, relativamente alle rate della prestazione in corso di godimento che non abbiano subito variazioni, si comunicano le seguenti date di pagamento dell'assegno unico e universale valevoli per il periodo gennaio – giugno 2024:

- 17, 18, 19 gennaio 2024;
- 16, 19, 20 febbraio 2024;
- 18, 19, 20 marzo 2024;
- 17, 18, 19 aprile 2024;
- 15, 16, 17 maggio 2024;
- 17, 18, 19 giugno 2024.

Come di consueto, il pagamento della prima rata della prestazione avverrà di norma nell'ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda.

Alleghiamo messaggio INPS →14589_Messaggio-numero-15-del-02-01-2024

Scarica il calendario con le scadenze



